

I nuovi spostamenti dal 18 Maggio: sicurezza e territorialità

Descrizione

News 29

Con il D.L. n. 33 del 16.5.2020 **vengono meno dal 18 maggio le limitazioni agli spostamenti all'interno della regione** riconducibili ai Decreti Legge ed agli ormai noti D.P.C.M. precedentemente emanati, salvo quelle legate all'accertamento della positività al COVID-19 ed alla quarantena precauzionale.

A tale "colpo di spugna", tuttavia, si accompagnano:

- la possibilità di introdurre o reiterare **ulteriori limiti con lo strumento del D.P.C.M.**, come più in dettaglio previsto dall'art. 2 del D.L. 25.3.2020 n. 19;
- la precisazione che potranno essere adottate o reiterate ulteriori restrizioni con riferimento alle **eventuali specifiche aree territoriali** interessate da un aggravamento della situazione epidemiologica;
- un "cronoprogramma" generale che riguarda gli spostamenti da una regione all'altra, nonché da e per l'estero;
- alcune limitazioni di carattere generale valide sull'intero territorio nazionale;
- la previsione del potere in capo alle Regioni di introdurre (come già previsto nel D.L. n. 19/2020) misure urgenti più restrittive nei territori e nelle materie di loro competenza;
- la precisazione delle sanzioni e degli organi deputati ad irrogarle in caso di violazioni.

Al D.L. n. 33/2020 ha fatto seguito il D.P.C.M. del giorno successivo (17.5.2020), con ben 126 pagine di allegati, volto a dettagliare ulteriormente le limitazioni valide sull'intero territorio nazionale.

All'interno di questa congerie di norme, ci limitiamo ad un focus sugli spostamenti, all'interno del territorio italiano, delle persone fisiche, caratterizzati da sicurezza e territorialità, che appaiono essere i due baluardi per affrontare la convivenza con il Covid-19.

Territorialità degli spostamenti

Non vi sono più limiti agli spostamenti **all'interno della Regione**. Sarà onere di ognuno, tuttavia, accertarsi che, nell'ambito territoriale in cui ci si muove, non vigano misure più restrittive introdotte con specifici provvedimenti nazionali o regionali.

Tra una regione e l'altra, vengono invece previsti **due diversi periodi**:

dal 18 maggio al 2 giugno: gli spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o per motivi di salute, ferma restando la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

dal 3 giugno e (per adesso) fino al 31 luglio (data di fine applicazione delle misure del D.L. n.

33/2020): vengono meno i limiti anche per gli spostamenti interregionali, salvo specifici provvedimenti in relazione a singole aree del territorio nazionale, da emanarsi nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente localmente presente.

Sicurezza negli spostamenti

Qualsiasi sia il motivo dello spostamento, rimangono ferme le misure di sicurezza volte ad arginare la diffusione del contagio:

il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico: rimane fermo il divieto di assembramento ed il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (da rispettare anche nelle riunioni), con la specificazione che manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura in presenza di pubblico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, potranno svolgersi solo con le modalità appositamente stabilite con lo strumento del D.P.C.M.;

l'obbligo di indossare le **protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso accessibili al pubblico** e comunque in tutti i casi in cui **non sia possibile** garantire continuamente il rispetto della **distanza interpersonale di sicurezza di un metro**;

l'accesso dei minori, anche con familiari, persone conviventi o deputate alla loro cura, **alle aree gioco** di parchi, ville e giardini pubblici condizionato **al rispetto delle linee guida** di cui [all'allegato n. 8 del DPCM del 17.5.2020](#);

l'attività motoria all'aperto a distanza interpersonale di almeno **un metro**, che diventano **due** per **l'attività sportiva**;

il potere dei **Sindaci di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree** pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone condizionate al **rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le diverse confessioni**.

Si segnala che ogni Regione sta adottando misure legate alle esigenze del proprio territorio, pertanto si raccomanda di informarsi in dettaglio.

[Avvocato Maria Novella Galizia](#) Diritto di Famiglia, delle Persone e delle Successioni

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)

Categoria

Senza categoria